



COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

ORDINANZA N 11

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE
PIAZZA GIOVANNI XXIII.

Data 06 GIUGNO 2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

Valutato che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare;

Considerato che è sufficiente delimitare solo parte di Piazza Giovanni XXIII nella parte in cui è solito lo stazionamento dei cittadini di Avetrana oltre a consentire sia la permanenza di un adeguato numero di aree a parcheggio sia maggiore fluidità del traffico veicolare cittadino;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.°285 e re relativo regolamento di esecuzione , e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.108 D.Lvo 267/2000;

VISTO l'art.42 commi 2 ed 3 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 ;

VISTO l'art. 180 DP.R.16.12.1992 n.495;

ORDINA

Che è istituita l'area pedonale di Piazza Giovanni XXIII e che, ad eccezione del tratto tra via Piave e via Lancellotti e quello di congiungimento tra via Roma e via Montegrappa, è fatto divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore dal 15 giugno 2014 al 15 settembre 2014 fatta eccezione per :

Veicoli a braccia

Il cui accesso è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l'accesso è consentito impegnando il marciapiede, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.

Velocipedi

Il cui accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l'accesso è consentito impegnando il marciapiede con il veicolo a mano, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi all'uopo indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere.

Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma 1 n.c.d.s.)

Il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti .

Veicoli per bambini e per uso invalidi

Il cui accesso e sosta è consentito se adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.196 DPR 495/199 e, relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio.

Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade

Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno della nuova area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia.

Veicoli diretti ad autorimessa

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per accedere al passo carrabile

Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità

Accesso e sosta consentiti previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte della Polizia Municipale a veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere. La posa della segnaletica verticale relativa agli obblighi e divieti di cui sopra è a totale onere e cura della ditta esecutrice dei lavori;

E' altresì onere della ditta esecutrice collocare, in corrispondenza degli accessi all'area pedonale, idonei dispositivi complementari di cui all'art. 180 Reg.DPR 495/92, atti ad impedirne la sosta in corrispondenza;

Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili con il contenuto del presente dispositivo.

DISPONE

Altresì di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Lecce.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale.

IL SINDACO
Avv. Mario De Marco